FEDERAZIONE PENSIONATI FNP CISL MILANO METROPOLI
STATUTO

PARTE PRIMA
NORME GENERALI E COSTITUTIVE

Capitolo I: Principi e finalità

Articolo 1

E' costituita la Federazione Pensionati FNP CISL territoriale di Milano Metropoli (MM) con sede in Milano - via Valassina, 22 – di seguito denominata FNP CISL MM. Essa è articolazione della Federazione nazionale e regionale pensionati FNP CISL delle quali assume gli scopi precisati nei rispettivi statuti.

Articolo 2

La FNP CISL MM esplica le stesse funzioni della Federazione nazionale pensionati e della Federazione pensionati della regione Lombardia, nell'ambito territoriale di sua competenza. In particolare:

a) coordina e promuove le attività organizzative e sindacali sul territorio con opportune iniziative al fine di espandere la presenza territoriale ampliando il consenso e le adesioni;
b) cura la costituzione ed il funzionamento, con i relativi regolamenti, delle Rappresentanze Locali Sindacali (di seguito RLS FNP) e dei Coordinamenti;
c) persegue la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli le/i cittadine/i in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, dell'invalidità, della povertà e che permetta alle/ai pensionate/i il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tale scopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionate/i in maniera perequativa, automatica e permanente una effettiva tutela del potere di acquisto delle pensioni;
d) promuove le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie Istituzioni politico – amministrative territoriali e presso gli Enti e servizi che operano nel territorio nei campi assistenziali, sociali e sanitario con particolare attenzione verso gli anziani;
e) partecipa alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate alle/agli anziane/i e alle/ai pensionate/i;
f) tutela gli interessi delle/degli iscritte/i, compatibili con le finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;
g) rafforza solidali rapporti con le organizzazioni dei lavoratori in attività di servizio, aderenti alla CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa, alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base. A tal fine, per meglio tutelare gli interessi delle/dei pensionate/i la FNP MM designa in ogni Consiglio Generale di categoria, una/un propria/o rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
h) mantiene il collegamento con le/i responsabili territoriali di Inas, Sicet, Adiconsum, Caf, Cesil - Anolf, Anteas e tutti gli altri Enti e strutture in qualche modo collegate alla CISL;
i) mantiene costante il collegamento con la FNP CISL Lombardia e la FNP CISL nazionale;
j) promuove iniziative di inclusione, supporto, assistenza, cooperazione nonché di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita

delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP CISL MM promuove il sostegno dell'attività di Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) che opera ai vari livelli, in piena autonomia e responsabilità giuridica, patrimoniale e organizzativa, sviluppando attività ed iniziative di volontariato e promozione sociale;

k) opera in ambito locale, attraverso le RLS FNP, in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;
l) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, al fine di informare le/i proprie/propri iscritte/i e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali e culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
m) in linea con i principali orientamenti della CISL, la FNP CISL MM promuove azioni di formazione e informazione per il miglioramento e l'accrescimento delle competenze e capacità culturali delle pensionate e dei pensionati, in un'ottica di formazione mirata per tutto l'arco della vita;
n) combatte tutte le forme di discriminazione verso i soggetti deboli/fragili e quelle di genere.

Secondo questi indirizzi sono impegni fondamentali della FNP CISL MM, nell'ambito dell'azione politica confederale: la tutela della previdenza, della salute anche nel momento in cui si è ricoverati in strutture residenziali pubbliche e private per anziane/i, della assistenza e dell'ambiente, le condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del paese.

Capitolo II: Diritti e doveri delle/degli iscritte/i

Articolo 3

L'iscrizione alla FNP CISL MM deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascuna/ciascun pensionanda/o o pensionata/o che di essa condivida principi e finalità.

Le/Gli iscritte/i alla FNP CISL MM hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale e a esprimere le/i proprie/propri rappresentanti nelle strutture di base e le/i proprie/propri delegate/i alle varie istanze congressuali.

Esse/i hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritte/i, dei servizi dell'Organizzazione.

Le/Gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che le/li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti delle/dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli Organismi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla FNP CISL.

E' prevista la intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE SECONDA
NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo III: Il Consiglio Generale territoriale

Articolo 4

Il Consiglio Generale della FNP CISL MM è formato da componenti elette/i dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo delle/dei componenti, il numero delle/dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto e designate/i.
La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale.
Le/Gli eventuali componenti aggiuntive/i derivanti dalle cooptazioni previste all'articolo 16 dello Statuto FNP CISL nazionale non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.
Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei due generi, non potrà essere inferiore al 30% del numero complessivo e per tutta la vigenza congressuale.
Del Consiglio Generale fa parte di diritto una/un rappresentante delle categorie più deboli (pensionati sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse e che viene nominata/o dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Del Consiglio Generale fa parte di diritto anche chi rappresenta il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere che viene nominata/o dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria e sentito lo stesso Coordinamento.

Articolo 5

Il Consiglio Generale, su proposta della/del Segretaria/o Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, la composizione della stessa determinando la presenza o meno della/del Segretaria/o Generale Aggiunta/o ed il numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della FNP CISL MM.

Capitolo IV: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 6

Il Collegio dei Sindaci della FNP CISL MM provvede al controllo amministrativo e finanziario ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento di Attuazione; adempie, inoltre, a norma dell'art. 2397 (composizione del Collegio) e seguenti del Codice Civile qualora applicabili.
L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.
A tal fine il Regolamento di Attuazione dello statuto della FNP CISL nazionale stabilisce le incompatibilità.
Le/I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo. A mezzo della/del sua/o Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo, sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso, non è revocabile nel corso del mandato congressuale. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti. Possono essere individuati tra gli iscritti e non all'Organizzazione purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.
La/Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve essere obbligatoriamente iscritta/o all'Albo dei Sindaci Revisori.
All'atto dell'accettazione della candidatura la/il Presidente del Collegio deve sottoscrivere accordo su eventuali rimborsi o compensi.
In bilancio deve essere previsto un apposito capitolo per le spese del Collegio (rimborsi, ecc.), che dovrà essere rendicontato dalla/dal Presidente del Collegio.
I Sindaci non possono far parte di Organismi deliberanti delle strutture controllate.
E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un Organismo con quella di Sindaco di un altro Organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e

regionali FNP Cisl.
Qualora nelle FNP territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio della FNP Regionale o Interregionale.

Capitolo V: Rotazioni e limiti di età

Articolo 7

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i nonché per i componenti le Segreterie nazionale, regionali e territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.
E' prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 (due) anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale.
In caso di approvazione della proroga da parte del Consiglio Generale, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di Segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.
Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riaggregazione.
Per le/i Coordinatrici/Coordinatori di RLS FNP il limite massimo dei mandati è fissato a 3 (12 anni).
Al fine di favorire terziarietà e indipendenza dalle funzioni di garanzia di cui al capitolo IV – articolo 6 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, del Collegio dei Sindaci all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componenti degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).
Le/Gli elette/i in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo VI: Incompatibilità

Articolo 8

Per affermare l'assoluta autonomia della FNP CISL MM sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di Sindaco, di Proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della FNP, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dal Regolamento.
I Comitati Esecutivi sono inoltre competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere e/o a conservare altri incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Capitolo VII: Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 9

Le/Gli iscritte/i con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli Organismi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla CISL. I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura.
La elezione a componenti degli Organismi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura FNP CISL non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i

componenti dei suddetti Organismi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Articolo 10

Il Consiglio Generale della FNP CISL MM ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi delle/dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% delle/dei sue/suoi componenti, nel rispetto della quota di genere.
Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra le/i componenti elette/i dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirle/i con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o.
Nel caso in cui le decadenze dagli Organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione delle/dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

PARTE TERZA
GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo VIII: Definizione degli Organismi

Articolo 11

Sono Organismi della FNP CISL MM:
a) il Congresso territoriale,
b) il Consiglio Generale territoriale,
c) il Comitato Esecutivo territoriale,
d) la Segreteria territoriale,
e) Il Collegio dei Sindaci.

Capitolo IX: Il Congresso territoriale

Articolo 12

Il Congresso è l'Organismo massimo deliberante della FNP CISL MM ed è convocato, in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.
Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:
- ✓ dai due terzi delle/dei componenti del Consiglio Generale;
- ✓ da un terzo delle/degli iscritte/i esistenti nel territorio i quali firmano la richiesta tramite le RLS FNP ai vari livelli, responsabili dell'autenticità delle firme raccolte, che deve essere verificata dalla Segreteria.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Articolo 13

Il Congresso territoriale della FNP CISL MM è composto dalle/dai delegate/i, che sono in regola col tesseramento confederale, elette/i nelle Assemblee precongressuali di RLS FNP nelle misure e con le modalità stabilite dal Regolamento congressuale approvato dagli Organismi della FNP CISL MM.
Partecipano inoltre col diritto di parola, se non delegate/i, i membri del Consiglio Generale uscente e subentrante.
Il Regolamento del Congresso detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste delle/dei delegate/i.

Articolo 14

Il Congresso territoriale fissa l'indirizzo generale della FNP CISL MM ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.
Elegge a scrutinio segreto:

- ✓ le/i delegate/i al Congresso della FNP regionale e al Congresso dell'Unione sindacale territoriale;
- ✓ le/i componenti del Consiglio Generale territoriale;
- ✓ il Collegio dei Sindaci revisori.

Le decisioni del Congresso territoriale sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno delle/dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata, in riferimento a quanto previsto da Statuto e Regolamento di Attuazione FNP e CISL.

Articolo 15

L'ordine del giorno del Congresso territoriale è fissato dal Consiglio Generale territoriale, su proposta della Segreteria della FNP CISL MM e secondo le indicazioni decise dal Consiglio Generale nazionale della FNP e dalla CISL.

Capitolo X: Il Consiglio Generale territoriale

Articolo 16

Il Consiglio Generale è l'Organismo deliberante della FNP CISL MM tra un Congresso e l'altro.
Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno 3 (tre) volte l'anno convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria.
Il Consiglio Generale può inoltre essere convocato su richiesta di un terzo delle/dei sue/suoi componenti con specifica motivazione o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.
In via eccezionale, ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria territoriale.

Articolo 17

Il Consiglio Generale della FNP CISL MM:

a) definisce le linee di politica sindacale, organizzativa e sociale in armonia con gli indirizzi fissati dal Congresso territoriale, regionale, nazionale e confederale;
b) convoca il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria e ne approva il Regolamento;
c) elegge al suo interno con votazioni segrete e separate: la/il Segretaria/o Generale, la/il Segretaria/o Aggiunta/o (se prevista/o), i componenti della Segreteria e il Comitato Esecutivo;
d) emana il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
e) nomina, su proposta della Segreteria e sentito il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere, la/il responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale, ove non ne sia già componente;
f) approva il regolamento delle RLS FNP definendone i parametri (esempio: confini geografici, numero abitanti, numero di iscritti, etc …).

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Capitolo XI: Il Comitato Esecutivo

Articolo 18

Il Comitato Esecutivo della FNP CISL MM è l'Organismo competente per l'attuazione degli indirizzi

definiti dal Consiglio Generale.
La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di Attuazione.
Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della FNP CISL MM.
Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.
Nomina e designa le/i rappresentanti della FNP CISL MM in Enti e commissioni a livello territoriale dove è richiesta la rappresentanza della categoria.
Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.
Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative del Coordinamento stesso.

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo territoriale si riunisce, di regola, ogni due mesi, salvo diverse necessità, ed è convocato dalla Segreteria territoriale o su richiesta di almeno un terzo delle/dei componenti dell'Esecutivo stesso.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o sua/o delegata/o.

Capitolo XII: La Segreteria territoriale

Articolo 20

La Segreteria della FNP CISL MM, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Statuto può essere così composta:
a) dalla/dal Segretaria/o Generale,
b) dall'eventuale Segretaria/o Generale Aggiunta/o,
c) dalle/dai Segretarie/i,
eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni, rispettando le percentuali di rappresentanza.

Articolo 21

La Segreteria rappresenta la FNP CISL MM nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni, enti, associazioni e organismi del territorio e della provincia.
Assicura l'osservanza delle decisioni assunte dai superiori Organismi deliberanti e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa.
Predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della FNP CISL MM da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 18 e la relazione programmatica per il Congresso territoriale.
Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.
Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretaria/o, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della FNP CISL MM.
La/Il Segretaria/o Generale ha la rappresentanza legale della FNP CISL MM; la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o la/o sostituisce a tutti gli effetti. Le/I Segretarie/i hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.
Le Segreterie, a tutti i livelli, sono impegnate a elaborare con i Coordinamenti Donne e delle Politiche di Genere progetti di lavoro in ambito sindacale e organizzativo, affidandone l'operatività ai Coordinamenti stessi e prevedendo i necessari finanziamenti e le conseguenti verifiche dei risultati.

PARTE QUARTA
LE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE

Capitolo XIII: La Rappresentanza locale sindacale (RLS FNP)

Articolo 22

Nell'ambito della FNP CISL MM su delibera del Consiglio Generale territoriale sono costituite le RLS FNP.
La FNP CISL MM si articola nelle strutture di base denominate RLS (Rappresentanze locali sindacali) FNP a livello zonale, distrettuale, intercomunale o comunale che non costituiscono istanze congressuali. Esse hanno il compito di eleggere le/i delegate/i al congresso territoriale. Le RLS FNP assicurano un riferimento a tutte/i le/gli iscritte/i alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi.
Le RLS FNP operano in sintonia con la FNP CISL MM per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.
Le competenze e le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS FNP sono definite dal Regolamento di Attuazione FNP CISL MM nel rispetto del Regolamento regionale che pur nella sua autonomia deve essere coerente con il Regolamento di FNP CISL nazionale.
La FNP CISL MM può articolarsi anche in strutture zonali quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le strutture zonali non costituiscono istanza congressuale.
La FNP CISL MM per il territorio di propria pertinenza è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla federazione sulle materie di competenza.

PARTE QUINTA
FINANZA E PATRIMONIO

Capitolo XIV: Patrimonio

Articolo 23

Il patrimonio della FNP Cisl MM è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l'inventario. Per la FNP CISL MM vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario disciplinato da apposito Regolamento nazionale rispetto alla gestione delle risorse e le modalità di spesa.
Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le/I singole/i associate/i o gruppi di associati o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
Il potere di disporre dei fondi sociali depositati presso gli Istituti di Credito, è delegato alla/al Segretaria/o Generale e ad una/un componente o più componenti della Segreteria a firma congiunta.

Articolo 24

Le entrate ordinarie della FNP CISL MM sono costituite dalla quota parte della contribuzione.
La ripartizione tra i vari livelli è definita dagli Organismi nazionali della federazione.

PARTE SESTA
MODIFICHE STATUTARIE, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE

Capitolo XV: Modifiche statutarie

Articolo 25

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso FNP CISL MM:

- ✓ dal Congresso dietro la presentazione sottoscritta dal cinquanta per cento più uno delle/dei delegate/i;
- ✓ dal Consiglio Generale a maggioranza di due terzi.

Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consigliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica pervenute.

Capitolo XVI: Regolamento di attuazione

Articolo 26

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.
Il Consiglio Generale della FNP CISL MM deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto al voto.

Capitolo XVII: Coordinamento Politiche di Genere

Articolo 27

In ogni struttura FNP CISL territoriale, o RLS-FNP dove è soppresso il livello territoriale, è costituito il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere.

Capitolo XVIII: Adeguamenti statutari

Articolo 28

La FNP Cisl MM dovrà adeguare il proprio Statuto e Regolamento di Attuazione nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto da quelli nazionali. Gli adeguamenti dovranno essere adottati dal Consiglio Generale entro tre mesi dal Congresso Nazionale FNP e da quello Confederale.
Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie regolamentari che disciplinano la FNP Cisl nazionale e regionale.

approvato dal Consiglio Generale FNP Cisl MM

Milano, 16 aprile 2026